G.C.68/2026

COMUNE DI MONZA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0156164/2026 del 05/08/2026
Class.: 7.5 «ISTITUTI CULTURALI (MUSEI, BIBLIOTECHE, TEATRI ETC.)»
Firmatario: Barbara Vertemati, Alessandro Leonardo Gabriele Casale

COMUNE DI MONZA

REG.48/2026

LETTERA COMMERCIALE, AI SENSI DELL'ART. 18, C. 1 DEL D. LGS.N.36/2023, PER L'AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLA GESTIONE DELL'ATTIVITA' TEATRALE DEL TEATRO MANZONI ALL'AZIENDA SPECIALE DI FORMAZIONE SCUOLA PAOLO BORSA PER LA STAGIONE 2026/2027, CON EVENTUALE OPZIONE DI RINNOVO PER LA STAGIONE 2027/2028 - CIG BBEBE09382

La presente lettera commerciale viene sottoscritta secondo quanto previsto ex artt. 21 e 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. :

tra

- Dott. Alessandro Leonardo Gabriele Casale, nato a Milano (MI) il 02/01/1969, il quale interviene in questo Atto in qualità di Dirigente del Settore Promozione del Territorio e Servizi al Cittadino, domiciliato per la carica presso la sede Municipale, nonché nel nome, per conto e nell'interesse del Comune di Monza, nel prosieguo COMUNE, C.F.: 02030880153;

e

- Dott.ssa Barbara Vertemati, nata a Carate Brianza (MB) il 14/06/1969, che interviene in questo Atto quale Legale Rappresentante dell'Azienda Speciale di Formazione Scuola Paolo Borsa, nel prosieguo AZIENDA SPECIALE, con sede legale in

Monza, Piazza Trento e Trieste 1, C.F./P.IVA 07245680967;

Il firmatario dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi nella condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli artt. 32 ter e 32 quater del Codice Penale nonché da qualsiasi altra norma.

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 18/05/2026, per le motivazioni espresse nel medesimo provvedimento, di cui il presente contratto è allegato quale parte integrante e sostanziale, è stato espresso indirizzo favorevole all'affidamento in house della gestione dell'attività teatrale del Teatro Manzoni all'Azienda Speciale di Formazione Scuola Paolo Borsa per la stagione teatrale 2026/2027, con eventuale opzione di rinnovo per la stagione 2027/2028;
- a supporto della decisione di affidamento in house della gestione dell'attività teatrale del Teatro Manzoni per la stagione 2026/2027, con eventuale opzione di rinnovo per la stagione 2027/2028, è stata utilizzata la piattaforma telematica certificata SINTEL di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia ed è stata inviata sulla predetta piattaforma la richiesta di offerta all'Azienda Speciale di Formazione Scuola Paolo Borsa C.F./P.IVA 07245680967TA;
- il R.U.P., in data 05/06/2026, ha esaminato il preventivo presentato dalla AZIENDA SPECIALE e acquisito al protocollo Prot.112105/2026, tramite portale SINTEL ID N.220212801,

valutando l'offerta congrua sulla base della valutazione di mercato e della gestione delle stagioni precedenti (offerta con valore annuo di € 260.000,00 (I.V.A. esclusa);

- l'Azienda Speciale di Formazione Scuola Paolo Borsa è attiva nel settore del servizio di gestione di attività formative, educative, di promozione culturale e teatrale, nonché nell'ambito delle politiche attive del lavoro e dell'inclusione sociale e la stessa è in possesso dell'esperienza pregressa idonea alla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- in virtù del presente contratto di servizio, viene concesso in uso, con separato atto negoziale, all'Azienda Speciale di Formazione Scuola Paolo Borsa, senza corrispettivo, il Teatro Manzoni, bene strumentale all'espletamento del servizio connesso all'attività teatrale oggetto di affidamento, per lo svolgimento della stagione teatrale 2026/2027, con eventuale opzione di rinnovo per la stagione 2027/2028;
- con determinazione dirigenziale N.1047 del 08/06/2026 (esecutiva il 17/06/2026) si è proceduto all'affidamento in house all'Azienda Speciale di Formazione Scuola Paolo Borsa C.F/P.IVA 07245680967, con sede operativa in Via E.Borsa n.43/45 in Monza, del servizio di gestione dell'attività teatrale del Teatro Manzoni per la stagione 2026/2027, con eventuale opzione di rinnovo per la stagione 2027/2028;
- l'Azienda Speciale di Formazione Scuola Paolo Borsa, rientrando tra i soggetti sottoposti a controllo pubblico, è esclusa dai controlli

antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. a), del D.Lgs. n. 159/2011 e, conseguentemente, dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010;

- sono state esperite positivamente le verifiche sul possesso in capo all'Azienda Speciale di Formazione Scuola Paolo Borsa dei requisiti a contrarre di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;
- il R.U.P. dell'affidamento della gestione dell'attività teatrale del Teatro Manzoni all'Azienda Speciale di Formazione Scuola Paolo Borsa per la stagione 2026/2027, con eventuale opzione di rinnovo per la stagione 2027/2028, è l'ing. Alessia Ciappini, Elevata Qualificazione del Servizio Promozione del Territorio, Settore Promozione del Territorio e Servizi al Cittadino;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 Premessa - La premessa è parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Art.2 Oggetto - Il Comune di Monza (in seguito COMUNE) affida all'Azienda Speciale di Formazione Scuola Paolo Borsa (in seguito AZIENDA SPECIALE), che accetta senza riserve alcune, la gestione della stagione teatrale 2026/2027, con eventuale opzione di rinnovo per la stagione 2027/2028 presso il Teatro Manzoni, riconoscendo un corrispettivo alle condizioni, con i requisiti e con le modalità previsti di seguito.

La stagione teatrale ha inizio il 1° settembre di ogni anno e

termina il 31 agosto dell'anno successivo.

Art.3 Durata del contratto - Il Contratto copre la stagione teatrale 2026/2027, con eventuale opzione di rinnovo per la stagione 2027/2028 e avrà quindi termine il 31/08/2027, oppure il 31/08/2028 in caso di rinnovo, con facoltà di risoluzione e di recesso da parte del COMUNE alle condizioni previste nei successivi artt. 18 e 19.

Art.4 Corrispettivi e utilità - Il corrispettivo dovuto dal COMUNE all'AZIENDA SPECIALE è pari a € 260.000,00 oltre IVA di legge per la stagione teatrale 2026/2027, ed eventualmente, in caso di applicazione dell'opzione di rinnovo, per la stagione 2027/2028, di cui:

- € 144.000,00, oltre IVA di legge, a parziale copertura dei costi per l'organizzazione e l'esecuzione della stagione teatrale, in riferimento alle richieste contenute agli artt. 6 e 7, come da offerta economica dell'AZIENDA SPECIALE;
- € 22.500,00, oltre IVA di legge, per i servizi resi al COMUNE di cui all'art. 10 "Disponibilità di spazi per il COMUNE";
- € 34.500,00, oltre IVA di legge, a compensazione dei minori introiti dovuti alla tariffazione di favore per le categorie sociali deboli e per le scuole, università, associazioni e aziende, convenzionate con il Teatro, di cui all'art. 8, e alla copertura del costo sociale per il mantenimento delle affittanze a tariffa agevolata, come da Tariffa A e B dell'art. 9;

- € 59.000,00, oltre IVA di legge, per la figura del Direttore artistico, che verrà acquisita dall'AZIENDA SPECIALE, in accordo con il COMUNE.

I suddetti corrispettivi saranno liquidati nel seguente modo:

1° acconto di € 55.000,00 oltre IVA di legge, dietro presentazione di regolare fattura con data di emissione non antecedente il 15 dicembre dell'anno di avvio della stagione;

2° acconto di € 100.000,00 oltre IVA di legge, dietro presentazione di regolare fattura con data di emissione non antecedente il 31 gennaio dell'anno di conclusione della stagione;

3° acconto di € 90.000,00 oltre IVA di legge, dietro presentazione di regolare fattura con data di emissione non antecedente il 31 marzo dell'anno di conclusione della stagione;

Saldo di € 15.000,00, oltre IVA di legge, a seguito di presentazione di rendiconto, come dettagliato al successivo art. 11, e dietro presentazione di regolare fattura con data di emissione non antecedente il 30 settembre dell'anno di conclusione della stagione.

In caso di utile della stagione teatrale, il saldo migliorativo rispetto a quanto previsto nel piano economico finanziario allegato al presente contratto resterà a disposizione dell'AZIENDA SPECIALE per interventi finalizzati al miglioramento della gestione e/o dell'offerta teatrale della stagione successiva, nei limiti del 10% del corrispettivo riconosciuto; l'eventuale utile

eccedente tale importo sarà rimborsato al COMUNE fino a copertura massima del corrispettivo riconosciuto.

I pagamenti dovranno essere effettuati dal COMUNE entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura.

Tutte le entrate e le spese derivanti dalla gestione del Teatro Manzoni e dell'attività teatrale per il periodo di durata del presente Contratto sono di pertinenza dell'AZIENDA SPECIALE.

Le parti prendono atto, che con separato atto negoziale, il COMUNE, nella persona del Dirigente del Settore deputato al Patrimonio, concede senza corrispettivo all'AZIENDA SPECIALE, per lo svolgimento della stagione teatrale 2026/2027, con eventuale opzione di rinnovo per la stagione 2027/2028, il Teatro Manzoni, quale bene strumentale all'esecuzione del servizio per l'attività teatrale oggetto di affidamento.

Art.5 Pagamenti del corrispettivo e fatturazione elettronica - Le parti prendono reciprocamente atto che tutte le transazioni finanziarie relative al presente Contratto dovranno avvenire esclusivamente a mezzo bonifico bancario con accredito sul seguente conto corrente "dedicato":

IBAN IT85K0503420408000000007021 acceso dall'AZIENDA SPECIALE presso Banco BPM.

La persona delegata ad operare sul suddetto c/c risulta essere:

Dott.ssa Barbara Vertemati, nata a Carate Brianza il 14/06/1969, C.F. VRTBBR69H54B729Z;

Dott.ssa Zaira Gariboldi nata a Monza il 18/06/1978, C.F.

GRBZRA78H58F704G.

Quanto sopra dovrà essere osservato anche per i rapporti che l'AZIENDA SPECIALE costituirà con i propri fornitori e prestatori, qualora previsto, nonché con riguardo a tutte le transazioni finanziarie, a qualsiasi titolo, attinenti al presente contratto.

Ai sensi della legge n. 244/2007 e del D.M. n.55 del 03/04/2013, l'AZIENDA SPECIALE si impegna a trasmettere le fatture relative al presente contratto solo ed esclusivamente in forma elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55/2013.

Le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica al COMUNE per mezzo del Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, sono contenute nell'Allegato B "Regole tecniche" al citato D.M. n. 55/2013, mentre la gestione dell'intero processo di fatturazione è contenuta nell'allegato C "Linee guida" del medesimo D.M.

Il Codice Univoco Ufficio del Comune di Monza, al quale l'appaltatore dovrà indirizzare le fatture elettroniche è il seguente UF3A7H.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte dell'Amministrazione.

Art.6 Indirizzi di gestione - L'AZIENDA SPECIALE, attraverso una programmazione generale, dovrà perseguire i seguenti indirizzi di gestione:

- mirata crescita culturale del pubblico, rafforzamento del legame con il pubblico e ricerca di nuovi possibili fruitori, con attenzione anche alla fascia giovanile;
- diversificazione delle proposte - attraverso l'alternanza di compagnie, titoli e forme sceniche - aperte a un panorama il più ampio possibile del mondo teatrale, anche con attenzione ai nuovi linguaggi e alle nuove e più significative realtà della prosa;
- realizzazione di stagioni teatrali di qualità, nonché realizzazione di altre attività e manifestazioni strutturate secondo l'articolazione riportata nel successivo art. 7;
- valorizzazione di ulteriori iniziative proposte da terzi, valutate con criteri di trasparenza, oggettività e rispetto delle singole autonomie culturali, potenziando in tal modo l'attività del teatro con manifestazioni, eventi, iniziative estemporanee ed evidenziando anche le novità culturali del territorio;
- valorizzazione del teatro quale punto di riferimento per la città, centro di aggregazione culturale attivo e dinamico e di formazione artistica;
- identificazione ed attuazione di sinergie tra attività culturali, attività formative e sociali, per il perseguimento delle finalità proprie della pubblica amministrazione, attraverso l'organizzazione di:
 - corsi specifici per Tecnico Luci e di Critica Teatrale;
 - percorsi di tirocinio extracurriculare e curriculare

riguardanti il bar del teatro, rivolti agli allievi della Scuola Paolo Borsa e ai soggetti fragili in carico al Servizio di Integrazione Lavorativa;

- percorsi di tirocinio extracurriculare e/o di inclusione con gli operatori economici ai quali vengono appaltati servizi quali pulizie, maschere, facchinaggio e altre attività tecniche;
- forme di collaborazione tra il Teatro e la Scuola Paolo Borsa per gli allestimenti floreali o per l'organizzazione dei buffet in occasione degli spettacoli o di altre iniziative;

è possibile che il precedente elenco di iniziative venga opportunamente arricchito;

- eventuale esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, nell'ottica di miglioramento del servizio culturale offerto, su richiesta e per conto dell'Amministrazione comunale, dietro erogazione di uno specifico contributo per investimenti da parte del COMUNE a copertura delle spese sostenute;
- perseguimento di obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza della gestione teatrale.

L'attuazione dell'indirizzo di gestione spetta al Consiglio di Amministrazione dell'AZIENDA SPECIALE.

Art.7 Articolazione delle stagioni teatrali - L'AZIENDA SPECIALE nella stagione teatrale 2026/2027 ed eventualmente, in caso di

applicazione dell'opzione di rinnovo, nella stagione 2027/2028 dovrà assicurare per ogni stagione almeno 53 (cinquantatré) tra spettacoli e recite, articolati come segue:

a) rassegna di prosa in abbonamento, con almeno 8 (otto) compagnie di primario livello nazionale, per un totale complessivo di almeno 24 (ventiquattro) recite;
b) rassegna di teatro rivolta alle scuole d'ogni ordine e grado, per un totale complessivo di almeno 10 (dieci) recite;
c) rassegna di teatro, o altro genere di spettacolo, rivolta ai bambini e alle famiglie, per un totale complessivo di almeno 4 (quattro) spettacoli;
d) serie di spettacoli nei diversi generi teatrali tra comico, rivista, musical, danza, balletto, concerti, lirica, per un totale complessivo di almeno 11 (undici) spettacoli, anche in collaborazione con l'Amministrazione comunale;
e) spettacoli basati sulla ricerca di nuovi linguaggi nei vari ambiti espressivi del teatro per un totale di almeno 4 (quattro) recite.

La programmazione della stagione teatrale dovrà essere definita di concerto con l'Amministrazione comunale, e da essa validata, prima di essere resa pubblica e diffusa. Altresì, i progetti di comunicazione connessi alla stagione teatrale dovranno essere approvati dalla stessa Amministrazione.

L'AZIENDA SPECIALE, nella fase di definizione dei singoli spettacoli, dovrà tener conto di suggerimenti, osservazioni o

richieste aggiuntive, formulate dall'Amministrazione comunale e, all'occorrenza, apportare i necessari adeguamenti, senza che ciò possa comportare alcun aumento del corrispettivo.

È, inoltre, possibile che il COMUNE chieda all'AZIENDA SPECIALE di ospitare gratuitamente delle mostre, proposte da associazioni e avallate dal COMUNE stesso, in apposita area in modo da non ostacolare l'attività teatrale.

Quanto precedentemente esposto non deve prescindere dal mantenimento, da parte dell'AZIENDA SPECIALE, di un piano economico-finanziario, relativo a ciascuna stagione, sostenibile.

L'AZIENDA SPECIALE dovrà comunque assicurare, entro il termine di ciascuna stagione teatrale, la definizione della rassegna di prosa della stagione teatrale successiva e le attività di comunicazione e promozione della stessa presso gli abbonati. Sui materiali di comunicazione e promozione delle attività sopra descritte deve sempre comparire, con adeguata evidenza, lo stemma del Comune di Monza.

L'AZIENDA SPECIALE è, inoltre, tenuta ad esporre presso la sede del teatro, entro il termine della stagione teatrale 2026/2027, la Carta dei Servizi del Teatro Manzoni.

Art.8 Politica tariffaria - Con riferimento al numero minimo di eventi e recite di cui all'art. 7, l'AZIENDA SPECIALE si impegna a sviluppare una politica tariffaria che consenta di coniugare, da una parte, le finalità pubbliche legate alla cultura e alla formazione, dall'altra, la sostenibilità economica della gestione,

fissando il prezzo massimo di biglietti e abbonamenti a un livello tale da essere in linea con quello dei diretti e specifici concorrenti, mantenendo i prezzi di favore per le categorie sociali deboli e – attraverso convenzionamento - per le scuole, università, associazioni e aziende.

Art.9 Tariffe di utilizzo del Teatro - Per l'utilizzo del Teatro Manzoni da parte di terzi sono definite le seguenti tipologie di tariffe secondo i diversi fruitori:

- Tariffa A: per associazioni no-profit culturali, sportive, sociali, ambientali e scuole ogni ordine e grado che hanno almeno una sede in Monza;
- Tariffa B: per associazioni no-profit culturali, sportive, sociali, ambientali e scuole ogni ordine e grado che non hanno almeno una sede in Monza;
- Tariffa C: per tutti i soggetti che non rientrano nelle tariffe A e B.

Le tariffe A e B sono approvate annualmente con deliberazione di Consiglio Comunale e, comunque, vengono mantenute invariate per tutta la durata dell'esecuzione del servizio.

È richiesto che l'AZIENDA SPECIALE accolga tutte le richieste di affitto provenienti da associazioni no-profit culturali, sportive, sociali, ambientali e scuole ogni ordine e grado, di cui sopra, e che, qualora pervenga un numero di richieste superiore a 40, ne vengano accolte un minimo di 40 (quaranta).

La Tariffa C è stabilita dall'AZIENDA SPECIALE, che potrà

concedere l'utilizzo del Teatro a terzi applicando questa tariffa per un massimo di 20 (venti) volte nel corso della singola stagione teatrale, salvo espressa deroga da parte del COMUNE.

Art.10 Disponibilità di spazi per il COMUNE - L'AZIENDA SPECIALE mette a disposizione del Comune di Monza il Teatro Manzoni per 15 (quindici) giornate per ogni stagione teatrale.

I giorni e le disponibilità saranno concordati tra le parti nel rispetto del calendario delle manifestazioni già programmate.

I giorni a disposizione del COMUNE dovranno essere utilizzati nell'arco temporale della stagione di riferimento.

Per i giorni a disposizione dell'Amministrazione, l'AZIENDA SPECIALE deve garantire, a proprie spese:

- apertura e chiusura del Teatro Manzoni, comprensiva del servizio di custodia, fino ad un massimo di 4 ore a giornata;
- presenza del personale necessario al regolare funzionamento, ovvero almeno un assistente tecnico e un assistente di sala;
- pulizie, fino ad un massimo di 2 ore a giornata;
- vigilanza antincendio (presidio Vigili del Fuoco), se prevista per legge, fino ad un massimo di 3 ore a giornata.

Per ogni giornata di cui al presente articolo, l'AZIENDA SPECIALE, sulla base delle informazioni ricevute circa le caratteristiche dell'evento da ospitare, dovrà sottoporre al COMUNE apposito preventivo di spesa per quanto eccedente i servizi sopra elencati.

Art.11 Rendicontazioni e verifiche - Entro il 30 settembre di ogni anno, l'AZIENDA SPECIALE deve presentare al Settore

deputato alla Promozione del Territorio del COMUNE i seguenti rendiconti:

- rendiconto scritto della stagione teatrale;
- rendiconto scritto dell'utilizzo del Teatro Manzoni da parte di terzi.

Il rendiconto scritto della stagione teatrale deve contenere il dettaglio di:

- vendita biglietti e abbonamenti (secondo l'articolazione di cui al precedente art. 7);
- elenco riepilogativo con tutti i titoli e le date degli spettacoli effettuati (secondo l'articolazione di cui al precedente art. 7);
- indice di gradimento dell'utenza, elaborato attraverso appositi strumenti di rilevazione;
- provenienza, composizione ed eventuale variazione dell'utenza nel corso del tempo;
- adesione degli istituti scolastici;
- modalità di promozione e pubblicizzazione delle attività sul territorio cittadino e comuni limitrofi;
- prezzi praticati all'utenza nel corso del tempo;
- iniziative attuate per la creazione di sinergie tra attività culturali, formative e sociali, in riferimento alle attività minime indicate all'art. 6.

Il suddetto rendiconto deve essere corredato da un prospetto economico, come da Allegato 2 "Schema di piano economico finanziario della stagione teatrale", che espliciti i ricavi e i costi

della stagione.

Su richiesta del COMUNE devono essere messe a disposizione le pezze giustificative a supporto.

Il rendiconto scritto dell'utilizzo del Teatro Manzoni da parte di terzi deve contenere il dettaglio di:

- tipologia utente (associazione di Monza, associazione extraterritoriale, partito politico, ecc.);
- tipologia iniziativa (spettacolo teatrale, musicale, saggio scolastico, ecc.);
- tariffa applicata;
- introito annuo complessivo.

In mancanza di rendicontazione completa di tutti i dati non si procederà alla liquidazione del saldo del corrispettivo.

Oltre alle suddette rendicontazioni, l'AZIENDA SPECIALE dovrà presentare al Settore deputato alla Promozione del Territorio del COMUNE entro il 31 marzo della stagione 2026/2027, ed eventualmente, in caso di applicazione dell'opzione di rinnovo, della stagione 2027/2028, il resoconto delle attività svolte alla tal data e il piano economico finanziario (PEF) previsionale relativo alla fine della stagione stessa, come da Allegato 2, per rendere possibile la verifica del rispetto degli equilibri del PEF presunto per ciascuna stagione teatrale, allegato al presente Contratto (Allegato 1).

Gli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza della gestione teatrale e la rendicontazione degli stessi spetta al Consiglio di

Amministrazione dell'AZIENDA SPECIALE.

All'Ufficio comunale deputato al controllo sugli organismi partecipati spettano le attività di cui agli artt. 147-ter, 147-quater, 147-quinquies del TUEL.

Art.12 Sponsorizzazioni - L'AZIENDA SPECIALE ha la facoltà di reperire sponsorizzazioni per le attività teatrali oggetto del presente contratto, nonché per il teatro, nei limiti di legge, da sottoporre preventivamente all'Amministrazione Comunale per le opportune verifiche.

Sono comunque vietate:

- sponsorizzazioni per le quali sia ravvisabile un possibile pregiudizio o danno all'immagine del COMUNE e alle sue iniziative istituzionali;
- sponsorizzazioni aventi a oggetto pubblicità, anche in forma indiretta, vietate in tutto o in parte dalla normativa vigente;
- sponsorizzazioni con diffusione di messaggi offensivi (incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia) e/o lesivi della morale pubblica;
- sponsorizzazioni di attività nell'ambito delle scommesse e del gioco d'azzardo.

Tali sponsorizzazioni devono essere impiegate a sostegno e sviluppo delle medesime attività teatrali.

Art.13 Modalità di svolgimento del servizio e allegati -Per le modalità di svolgimento del servizio si fa espresso riferimento al presente Contratto che le parti dichiarano di conoscere,

accettare e sottoscrivere in ogni sua parte.

Costituiscono allegati e parti integranti del presente Contratto:

- Allegato 1 - Piano economico finanziario previsionale di gestione dell'attività teatrale del Teatro Manzoni per le stagioni 2026/2027, 2027/2028;
- Allegato 2 – Schema di piano economico finanziario della stagione teatrale.

Costituisce inoltre parte integrante del Contratto e si intende qui esplicitamente richiamato, benché non allegato, il Codice etico del COMUNE, le cui disposizioni e prescrizioni l'AZIENDA SPECIALE dichiara di conoscere e di accettare incondizionatamente.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si richiamano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art.14 D.U.V.R.I. - Le parti si danno reciprocamente atto che, vista la determinazione delle Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3/2008, non è stato predisposto il D.U.V.R.I in quanto nelle attività oggetto dell'appalto non sono state riscontrate interferenze per le quali occorra adottare misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e/o a ridurre al minimo i rischi. Gli oneri relativi risultano, pertanto, pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare; restano tuttavia immutati gli obblighi, a carico delle parti, in merito all'attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza sul lavoro.

Art.15 Cessione - Il presente contratto e i crediti ad esso

correlati, a pena di nullità, non possono essere ceduti, neppure parzialmente.

Art.16 Assicurazione - Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause a esso connesse, derivassero al COMUNE o a terzi, a cose o a persone (compresi i dipendenti dell'AZIENDA SPECIALE), è senza riserve ed eccezioni a totale carico dell'AZIENDA SPECIALE, tenendo perciò sollevato e indenne il COMUNE da qualsiasi pretesa che al riguardo fosse avanzata.

L'AZIENDA SPECIALE dichiara nel modo più ampio e, quindi, senza eccezioni e riserve di tenere il COMUNE sollevato e indenne da ogni altro diritto, pretesa o molestia, presenti o future, da parte di terzi derivanti direttamente o indirettamente dal presente Contratto.

L'AZIENDA SPECIALE s'impegna a effettuare la valutazione dei rischi o, in sostituzione, a rilasciare dichiarazione d'avvenuta valutazione dei rischi. Inoltre, s'impegna a comunicare per tempo al COMUNE il nome del responsabile della sicurezza e del medico competente se previsto dalla normativa vigente.

L'AZIENDA SPECIALE, assumendosi la responsabilità per qualsiasi danno a persone o cose che possa derivare a terzi (compreso il COMUNE) dalla gestione prevista nel presente Contratto, assume a proprio carico le spese di assicurazione per la stipula di una polizza di responsabilità civile contro i danni a terzi con un massimale di almeno € 5.000.000,00 (eurocinquemilioni/00) con

primaria Compagnia d'Assicurazione.

A garanzia degli impegni di cui al presente Contratto, l'AZIENDA SPECIALE ha presentato copia di polizza assicurativa n. 1/2557/65/200752909 emessa il 26/10/2025 da UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A., in corso di validità, contenente l'espressa rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti del Comune. A scadenza, l'AZIENDA SPECIALE si impegna a produrre il rinnovo della polizza assicurativa fino al termine del presente Contratto.

Art.17 Penali - In caso di violazione degli obblighi previsti dal presente contratto, non determinati da cause di forza maggiore, saranno applicate le seguenti penalità:

a) per ogni mancata recita o mancato spettacolo rispetto a quelli previsti dall'art. 7, € 500,00;
b) per ogni mancata attuazione delle iniziative minime, volte a creare sinergie tra attività culturali, formative e sociali, indicate all'art. 6, € 500,00;
c) ritardi nella presentazione dei rendiconti scritti della stagione teatrale e dell'utilizzo del Teatro Manzoni da parte di terzi (art. 11):

- dal decimo al ventesimo giorno di ritardo, € 50,00 al giorno;
- dal ventunesimo al trentesimo giorno di ritardo, € 100,00 al giorno;
- oltre il trentesimo giorno di ritardo, € 150,00 al

giorno;

d) ritardi nella presentazione, prevista entro il 31 marzo di ogni stagione, del resoconto delle attività svolte e del piano economico finanziario (PEF) previsionale relativo alla fine della stagione stessa (art. 11):

- dal decimo al ventesimo giorno di ritardo, € 50,00 al giorno;
- dal ventunesimo al trentesimo giorno di ritardo, € 100,00 al giorno;
- oltre il trentesimo giorno di ritardo, € 150,00 al giorno;

e) mancata sottoposizione al COMUNE delle proposte di sponsorizzazione pervenute all'AZIENDA SPECIALE, € 200,00 per ogni evento;

f) violazioni del Codice etico del COMUNE da parte del personale dell'AZIENDA SPECIALE nell'espletamento delle attività oggetto del presente Contratto, € 200,00 per violazione;

g) altre violazioni degli obblighi previsti dal presente contratto, €100,00 per ogni evento.

Le penali applicate, in ogni caso, non potranno eccedere complessivamente il 10% dei corrispettivi riconosciuti dal COMUNE all'AZIENDA SPECIALE in esecuzione del presente Contratto. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da

regolare contestazione dell'inadempienza, trasmessa via PEC all'AZIENDA SPECIALE, la quale avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dal COMUNE. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, il COMUNE procederà all'applicazione delle sopracitate penali. È fatto salvo il diritto del COMUNE al risarcimento dell'eventuale danno.

Art.18 Risoluzione - Qualora le violazioni all'eventuale contratto siano tali da snaturare l'impianto e gli obiettivi del servizio nonché la conservazione del teatro, il COMUNE potrà procedere alla risoluzione del rapporto e proseguire la stagione teatrale con gestione diretta o con affidamento diretto ad altro soggetto che dia idonea garanzia di poter portare a termine positivamente la stagione teatrale.

Art.19 Recesso - Il COMUNE ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, con preavviso di almeno tre mesi rispetto alla data di inizio della stagione teatrale, per ragioni di pubblico interesse o comunque per ricorrere a formule gestionali/societarie alternative per l'erogazione dei servizi teatrali oggetto di affidamento.

In tal caso l'AZIENDA SPECIALE sarà tenuta al completamento della stagione teatrale in corso, come da contratto che sarà siglato fra le parti, e il COMUNE provvederà al solo pagamento del corrispettivo relativo alla stagione in corso, rinunciando

l'AZIENDA SPECIALE a qualsiasi ulteriore pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo.

Art.20 Investimenti - Il COMUNE, al termine del presente contratto, in caso di mancato rinnovo, ovvero in caso di risoluzione o recesso di cui agli artt. 18 e 19, riscatterà gli investimenti effettuati dall'AZIENDA SPECIALE per l'esecuzione del presente contratto (a titolo esemplificativo attrezzature, mobili, addobbi) al valore iscritto a bilancio e non ancora ammortizzato.

Art.21 Domicilio - A tutti gli effetti del presente Contratto, L'AZIENDA SPECIALE elegge domicilio presso la propria sede legale.

Art.22 Oneri e spese - Sono a carico dell'AZIENDA SPECIALE tutte le spese contrattuali, eccetto l'IVA sui corrispettivi, che rimane a carico del COMUNE. Il presente contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art.5, c.2 del D.P.R.131/86.

Art.23 Controversie – Per tutte le controversie è competente esclusivamente il Foro di Monza. É in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato.

Art.24 Clausole vessatorie - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, l'AZIENDA SPECIALE, dichiara di accettare ed approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: art.3 Durata del contratto; art.4 Corrispettivi e utilità; art.5 Pagamenti del corrispettivo e fatturazione elettronica; art.6

Indirizzi di gestione; art.7 Articolazione delle stagioni teatrali; art.8 Politica tariffaria; art.9 Tariffe di utilizzo del Teatro; art. 10 Disponibilità di spazi per il Comune, art.11 Rendicontazioni e verifiche, art.12 Sponsorizzazioni, art.15 Cessione; art.16 Assicurazione; art.17 Penali; art.18 Risoluzione; art.19 Recesso; art.20 Investimenti; art.22 Oneri e spese, art.23 Controversie, provvedendo a sottoscriverle separatamente nell'allegato "A" del presente contratto.

Art.25 Privacy - Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata e acconsente all'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto.

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell'Ente all'indirizzo

www.comune.monza.it. Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è contattabile all'indirizzo email dpo@comune.monza.it.

Il presente atto consta di 26 pagine scritte con mezzo elettronico ed è sottoscritto da entrambe le parti con firma digitale come segue:

- la Dott.ssa Barbara Vertemati, rappresentante dell'impresa, mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2005, n.82, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)
- il Dott. Alessandro Leonardo Gabriele Casale, Dirigente del Settore Promozione del Territorio e Servizi al Cittadino, mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2005, n.82, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)

Si dà atto che il presente contratto viene sottoscritto per corrispondenza via PEC. Lo stesso si intende perfezionato alla data di sottoscrizione da parte del Dirigente, rappresentante del Comune di Monza, come risultante dal protocollo generale dell'Ente. La validità del certificato della firma digitale dell'operatore economico è stata verificata dal Dirigente sottoscrittore per l'Amministrazione mediante il software dike.

Si attesta la validità del certificato della firma digitale del sottoscrittore per la stazione appaltante nella persona del Dirigente/responsabile del servizio.

Imposta di bollo di € 120,00 (euro centoventi/00) assolta ai sensi dell'art.18, c.10 del D.Lgs.n.36/2023